

3. - PIANO FINANZIARIO

3.1 - Formulazione del piano finanziario

Va considerato che a partire dal 2002 la ripartizione dei fondi tra misure potrebbe essere modificata. Infatti, poiché tali fondi sono da considerarsi funzionali al perseguimento degli obiettivi che saranno determinati in sede di approvazione del POP V ne segue che solo quando tale decisione verrà assunta sarà possibile programmare con certezza l'allocazione fra le diverse misure che restano nella competenza dell'amministrazione centrale.

Periodo di Programmazione 2000-2006							
Piano finanziario indicativo totale							
(Asse Prioritario 4 del PSM– Sistemi Locali)							
Importi in Milioni di Euro							
Fondo: SFOP							
Assi Prioritari	Costo totale	Risorse pubbliche					Risorse Private
		Totale	SFOP	Contributi nazionali			
				Totale	Stato	Regioni	
I – RISORSE NATURALI	-	-			-	-	
II – RISORSE CULTURALI	-	-			-	-	
III – RISORSE UMANE	-	-			-	-	
IV – SISTEMI LOCALI di cui Sottoasse 1 Adeguamento dello sforzo di pesca	160,000	160,000	80,025	79,975	79,975	-	-
Sottoasse 2 Rinnovo e ammodernamento della flotta da pesca	108,500	43,400	37,975	5,425	5,425	-	65,100
V – CITTA'	-	-			-	-	
VI – RETI E NODI DI SERVIZIO	-	-			-	-	
Assistenza tecnica	8,000	8,000	4,000	4,000	4,000	-	-
Totale	276,500	211,400	122,000	89,400	89,400	-	65,100

Periodo di Programmazione 2000-2006 Piano finanziario indicativo totale (Asse Prioritario 4 del PSM–Sistemi locali) Importi in Milioni di Euro							
Annualità	Costo Totale	Risorse pubbliche					Risorse Private
		Totale	SFOP	Contributi Nazionali			
				Totale	Stato	Regioni	
2000	39,500	30,200	17,400	12,800	12,800	-	9,300
2001	39,500	30,200	17,400	12,800	12,800	-	9,300
2002	39,500	30,200	17,400	12,800	12,800	-	9,300
2003	39,500	30,200	17,400	12,800	12,800	-	9,300
2004	39,500	30,200	17,400	12,800	12,800	-	9,300
2005	39,500	30,200	17,500	12,700	12,700	-	9,300
2006	39,500	30,200	17,500	12,700	12,700	-	9,300
Totale SFOP	276,500	211,400	122,00	89,400	89,400	-	65,100

Poiché, come è stato già anticipato, non è possibile prevedere l'evoluzione della flotta da pesca negli anni successivi al 2001 e neppure è possibile prevedere con esattezza quando gli obiettivi di cui al POP IV saranno conseguiti, l'articolazione del piano finanziario potrà essere oggetto di riprogrammazione al termine del primo periodo di attuazione del programma, e comunque quando ciò si renderà necessario.

3.2 - Risorse private e finanza di progetto

Nell'ambito delle misure che rientrano nella competenza attuativa dello Stato, il regolamento comunitario 2792/99 prevede una diversa partecipazione finanziaria dei diversi soggetti coinvolti in funzione della specifica misura. Il tasso di partecipazione medio a carico dello Sfop nelle regioni obiettivo 1 è stimabile intorno al 44%, mentre quello a carico delle amministrazioni pubbliche risulta mediamente pari al 32%. Il 24% è la percentuale a carico dei privati.

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso di applicazione dell'attuale programma, ma soprattutto sulla base delle richieste di contributo inevase ed ancora giacenti presso l'amministrazione centrale, si ha motivo di ritenere che l'attivazione delle risorse da parte dei privati sarà agevolmente soddisfatta.

3.3 - Regimi di aiuto

Il sistema di aiuti di stato è disciplinato dalla Legge n. 41 del 17 febbraio 1982, notificata alla Commissione Europea e da quest'ultima approvata.

La L. 41/82 prevede l'elaborazione di un **Piano nazionale** di durata triennale, predisposto dal Comitato nazionale per la conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge. Il "VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura" è stato approvato dal Cipe in data 25 maggio 2000 e notificato alla Commissione UE in data 3.8.2000. Il Piano ha durata triennale e prevede complessivamente una spesa di 279.257 milioni di lire.

La funzione del Piano è quella di favorire la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima (art. 1).

In tema di aiuti di stato, la L. 41/82 predispone i seguenti strumenti:

1. Fondo centrale per il credito peschereccio;
2. Contributi a fondo perduto.

Il credito peschereccio (art. 11) opera attraverso l'istituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di mutui a tasso agevolato.

Le iniziative che si intende favorire attraverso l'utilizzo del credito peschereccio sono le seguenti:

- costruzione o acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, dietro demolizione di natante di proprietà del richiedente;
- costruzione di navi per la lavorazione, trasformazione e trasporto del pescato;
- ammodernamento pescherecci;
- costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento degli impianti di acquacoltura in acque marine o salmastre;
- costruzione, ampliamento o miglioramento degli impianti a terra;
- acquisto di mezzi di supporto alle attività di trasferimento e vendita dei prodotti della pesca;
- costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure da produttori della pesca marittima associati;
- costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di beni mobili ed immobili da destinare all'acquisto e la vendita a soci di materiale necessario alle attività legate alla pesca;
- costruzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di interventi destinati al controllo e all'accrescimento delle risorse biologiche, anche attraverso gli allevamenti, lungo la fascia costiera e oltre la medesima;
- piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza, che operano nel settore della pesca, dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione;
- altre iniziative.

I contributi a fondo perduto, invece, possono essere concessi per:

- realizzare le iniziative di cui all'art. 11;
- per la demolizione o l'affondamento volontario delle navi da pesca;
- per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici;
- per la costituzione di società miste o per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie;
- corsi di qualificazione per i soci e i dirigenti delle cooperative della pesca e loro consorzi organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
- iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative della pesca e le associazioni tra i produttori della pesca marittima, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali.

Per le iniziative di cui ai primi tre punti, il contributo è concesso in misura non superiore al 40% delle spese documentate.

Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto devono essere destinati, per almeno il 50%, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi.

Coerentemente con la strategia di complementarietà rispetto alle politiche comunitarie, il VI Piano interviene prevalentemente in ambiti non coperti dallo SFOP. Infatti, è prevista una integrazione finanziaria esclusivamente per le misure 4.2, 4.3 e 4.4, rispettivamente in materia di Misure socio economiche, Promozione e Azioni realizzate dagli operatori del settore.

Quanto al regime di aiuti che sarà utilizzato per l'attuazione delle misure previste in ambito SFOP, si prevede il cofinanziamento con legge N.183/87 con la quale il Governo italiano si impegna a garantire la copertura degli impegni relativi a misure di carattere comunitario.